

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

45^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 » (1307)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE Pag. 446, 447
BOLDRINI (PCI), relatore alla Commissione 446

« Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane » (1373), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 447, 449
AMADEO (DC) 448
BOLDRINI (PCI), relatore alla Commissione 447
448, 449
FINESTRA (MSI-DN) 448, 449
GIUST (DC) 448
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa 448, 449

« Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale » (1374), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 441, 442, 443 e *passim*
AMADEO (DC), relatore alla Commissione . 442
443, 444 e *passim*
DELLA PORTA (DC) 444
FALLUCCHI (DC) 445
FINESTRA (MSI-DN) 444
MARGOTTO (PCI) 443
PASTI (Ind. Sin. - Misto) 444, 445
PINNA (PCI) 442, 445
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa 443, 445

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale » (1374), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione del disegno di legge era stata rinviata a seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte del Gruppo comunista.

A M A D E O , *relatore alla Commissione.*
Il senatore Boldrini aveva giustamente chiesto chiarimenti sulle modalità e sulla composizione degli organi direttivi dell'Unione italiana di tiro a segno, nonché degli organi direttivi delle sezioni periferiche del tiro a segno nazionale. Al momento della richiesta non avevo elementi sufficienti e probanti; oggi sono in grado di assicurare la Commissione e il senatore Boldrini che gli organi centrali e periferici dell'Unione italiana di tiro a segno sono eletti con sistema democratico. Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 11 novembre 1974, ulteriormente modificato da un decreto del 12 novembre 1976, i consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno nazionale sono eletti dai soci e sono composti da tre consiglieri, se la sezione conta meno di cinquecento soci, da cinque consiglieri, se la sezione conta un numero di soci superiore a cinquecento. Inoltre, fanno parte del consiglio, a norma del decreto presidenziale, un delegato del comune e un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno. Il presidente viene eletto sia tra i consiglieri eletti, sia tra i consiglieri che sono delegati dal comune e dall'Unione. Il consiglio direttivo dell'Unione, dopo la modifica apportata dal decreto presidenziale del 12 novembre 1976, è composto dal presidente, che è eletto, tra gli iscritti alle sezioni, dai rappresentanti delle sezioni stesse che si riuniscono in assemblea. Ciò significa che a monte vi sono elezioni per delegare i rappresentanti. Insieme al presidente vengono eletti i consiglieri, nella stessa assemblea dei rappresentanti delle sezioni periferiche. Questi consiglieri devono avere almeno due anni di anzianità di iscrizione. Inoltre, fanno parte del consiglio direttivo dell'Unione tre consiglieri nominati dal Ministro della difesa

in rappresentanza dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze. Preciso ancora che per il collegio sindacale, secondo uno statuto predisposto, che attualmente è all'esame del Consiglio di Stato, il sindaco, rappresentante dell'Unione italiana di tiro a segno, è eletto anch'esso dall'assemblea delle sezioni. Vi è anche un rappresentante nominato dal Ministero del tesoro e un altro rappresentante del CONI.

Ritengo di aver risposto alle richieste del senatore Boldrini, il quale giustamente si è preoccupato di conoscere il modo nel quale si vengono formando i predetti organi direttivi centrali e periferici. Le norme dei decreti presidenziali prevedono sia una durata di quattro anni, sia una nomina democratica.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Vorrei un altro chiarimento. Il relatore ha sottolineato che i consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno sono composti da tre rappresentanti quando i soci sono inferiori a cinquecento. Il consiglio, però, dovrebbe essere rappresentato da cinque elementi, uno dei quali deve essere nominato o segnalato dalla direzione nazionale della Unione italiana di tiro a segno. Questa è una nomina che proviene dall'alto, vale a dire dall'organismo centrale. Quale è il criterio che presiede a queste nomine? Il presidente dà luogo ad una consultazione prima di nominare detto rappresentante, oppure agisce a sua discrezione?

A M A D E O , *relatore alla Commissione.*
Secondo l'interpretazione delle disposizioni, la nomina deve venire dal consiglio centrale direttivo dell'Unione, formato dal presidente, dai cinque consiglieri eletti e dai tre consiglieri nominati dal Ministro della difesa, in rappresentanza dei Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze. Infatti non si tratta di un delegato del presidente, bensì dell'Unione italiana di tiro a segno di cui ha la rappresentanza e il potere di nominare il consiglio e non il presidente.

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (20 maggio 1981)

P I N N A . Desidererei conoscere esplicitamente la procedura che si segue quando vi è la segnalazione di un delegato della sezione territoriale.

A M A D E O , *relatore alla Commissione*. Si riunisce il consiglio dell'Unione che procede alla nomina, che poi viene trasmessa con la firma del presidente.

P R E S I D E N T E . La procedura è la stessa di quella che viene seguita per il delegato del comune alle comunità montane, che viene eletto dal consiglio comunale.

Questo chiarimento dovrebbe avere il carattere di interpretazione autentica anche per la sede applicativa. È comunque ovvio che questa è la procedura che viene seguita, in quanto un'altra sarebbe contro legge.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche per me quella data è l'interpretazione giusta. Si parla di un rappresentante dell'Unione, così come si parla di un rappresentante del comune e non di un rappresentante del presidente o del sindaco.

Mi pare, però, che il relatore non abbia parlato del delegato regionale. Per ogni regione geografica l'elezione di un delegato avviene con i voti dei presidenti delle sezioni della regione. È questa una disposizione che ha già avuto pratica attuazione nello scorso mese di marzo.

A M A D E O , *relatore alla Commissione*. Non ho parlato del delegato regionale perchè fa parte di uno statuto in via di approvazione. Vi è l'intenzione di una struttura regionale che raccolga le varie unioni provinciali, ma è ancora *in fieri*.

Vorrei precisare che ho voluto citare i decreti che sono in atto ed operanti; nello statuto, che è in corso di esame da parte del Consiglio di Stato, approvato il 23 marzo 1979 dall'assemblea delle sezioni, tra le altre cose si prevede che in ogni regione geografica si proceda alla elezione di un delegato regionale con i voti dei presidenti delle sezioni della regione; si prevede, inoltre, che i sindaci debbano essere ridotti da

quattro a tre, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno del CONI e il terzo eletto dall'assemblea dei delegati nazionali e, quindi, eletto in seno all'Unione.

Questo è uno statuto che è stato approvato da un'assemblea ed è attualmente all'esame, e penso sarà ratificato, da parte del Consiglio di Stato. Quindi non è ancora operante.

M A R G O T T O . Chiariti i dubbi che sono stati sollevati dai colleghi per quanto riguarda l'elezione democratica degli organi, volevo fare qualche considerazione sul provvedimento.

Mi pare che il disegno di legge tenda ad un aggiornamento di una normativa che è molto attesa e che, in un secondo tempo, prevede anche l'aumento della quota di iscrizione. Però, sulla base di un esame attento e anche di qualche considerazione fatta da chi è direttamente interessato, dalla lettura dell'articolo 1 sorge qualche perplessità che sarebbe opportuno tenere in considerazione non per apportare modifiche ma per rivolgere un invito al Governo.

Nell'articolo 1 non è previsto quali saranno le conseguenze per coloro che non sono in grado di superare il corso di lezioni. Quali sono le possibilità che hanno di poter entrare in possesso dei requisiti per ottenere il permesso del porto d'armi, che per molti è legato al posto di lavoro? Questa osservazione va fatta perchè credo che questo articolo presenterà degli inconvenienti nel momento in cui entrerà in vigore. Ma volevo sottolineare alcuni aspetti che il provvedimento non affronta e che rimangono aperti.

Credo che il Governo debba farsi carico in tempi successivi di quella che è la consistenza e l'efficienza del tiro a segno. Ogni regione può portare la sua esperienza in rapporto alla dislocazione del tiro a segno. Sappiamo che esiste un problema di consistenza, di efficienza e di dislocazione. Infatti dal punto di vista nazionale vi sono dei buchi consistenti per cui per alcuni partecipare al tiro a segno vuol dire fare molta strada, quindi un aggravio notevole di spesa.

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (20 maggio 1981)

Il problema è stato sollevato anche dalla Camera dei deputati che ha approvato un ordine del giorno unitario su questi problemi. Quindi, pur approvando, per quanto riguarda il nostro Gruppo, il disegno di legge, rivolgiamo un invito al Governo a voler valutare non solo l'aggiornamento della normativa ma l'aumento della tariffa ed anche la funzionalità e l'efficienza delle strutture ormai vecchie e superate.

D E L L A P O R T A . Il Gruppo democristiano è favorevole al provvedimento. Un provvedimento che, come il relatore ha illustrato e approfondito, si rendeva opportuno per dare una nuova disciplina alla materia e soprattutto per riorganizzare su basi nuove anche questo settore. Credo che rivedere un po' tutta l'organizzazione del settore del tiro a segno, soprattutto in ordine a quelli che sono i destinatari principali di tale attività, cioè a coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati, e quindi alla loro capacità di usare le armi in caso di necessità, sia doveroso e che il relativo provvedimento non possa non avere il voto favorevole di tutti i Gruppi. Penso che il Governo debba nel prossimo futuro riesaminare anche alcuni aspetti funzionali del settore stesso che appaiono di particolare importanza. Detto questo confermo il voto favorevole del mio Gruppo.

F I N E S T R A . Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo innanzitutto perchè questa associazione svolge dei precisi compiti: uno di carattere addestrativo e uno prettamente sportivo. Tutta la materia quindi dovrebbe essere riveduta dalla legge alla luce di nuove esigenze. Comunque credo che il provvedimento debba essere approvato.

P A S T I . Vorrei sottolineare l'importanza di questo provvedimento che riguarda certamente un numero crescente di persone, data la situazione, purtroppo, del terrorismo in Italia. Rilevo dall'articolo 1 che si deve superare ogni anno un corso di lezioni regolari. Qui nasce, come è già stato sottolineato, il problema di cosa succede se non si supera l'esame, perchè (sono partito dal-

la premessa che è una cosa importante) ciò è connesso ad un particolare lavoro che è sempre più esteso. È necessario che si dica cosa si deve fare se non si superano gli esami: si ripete? È una questione che dovrebbe essere chiarita. E poi, naturalmente, bisogna mettere a disposizione in più regioni le organizzazioni nelle quali svolgere questi corsi che dovrebbero essere attentamente disciplinati in modo da non portare via troppo tempo al lavoro. A me non serve avere una pistola in tasca, ma il problema interessa molte persone, i metronotte, le guardie giurate, per le quali il porto d'armi è indispensabile. Quindi a tale riguardo manifesto la mia perplessità o, per lo meno, invito il Governo a chiarire meglio questo punto.

A M A D E O , relatore alla Commissione. L'articolo 1 precisa che coloro che prestano servizio armato hanno l'obbligo di superare ogni anno un corso di lezioni. È una modifica notevole alle disposizioni che erano in atto prima.

P A S T I . Cosa succede dopo?

A M A D E O , relatore alla Commissione. Devono superare un corso di lezioni. Se non lo superano? È questa la domanda. Credo che bisognerà chiarire con delle norme regolamentari che, qualora gli interessati non intendessero ripeterlo, certamente perderebbero il requisito per poter prestare servizio armato. Quindi il corso dovrà essere ripetuto. Si potrà ripetere a norma di regolamento, si potrà ripetere dopo quindici giorni. Sono comunque d'accordo che questo punto va chiarito.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Pasti che non tutte le province sono dotate di un poligono di tiro controllato, è vero. Ma risulta, da contatti che ho avuto in questi giorni, che si sta facendo uno sforzo proprio perchè in ogni provincia si moltiplichino gli impianti perchè ci si possa esercitare (anzi nei capoluoghi di provincia si spera di installare più di un poligono di tiro) e soprattutto ci si possa esercitare al tiro da dieci metri. Credo che in questo senso si muova anche il CONI.

Quando prima parlavo di decreto presidenziale, erano dati che avevo in mano; questo problema invece rientra in un piano di sviluppo e di potenziamento dell'Unione nazionale.

P I N N A . Il Governo dovrebbe saperlo.

A M A D E O , *relatore alla Commissione*. Chi non supera il corso, cosa fa: perde il posto? In sede regolamentare bisognerà precisare questo punto. L'importante è che sia fatto seriamente e che sia necessario « aver superato » e non « aver frequentato », perchè prima c'era scritto che si doveva frequentare o aver frequentato. La frequenza non vuol dire acquisire la capacità del maneggio delle armi, soprattutto quando il maneggio delle armi è un requisito essenziale, indispensabile per fare un certo servizio. È il regolamento che deve precisare se l'interessato lo ripete subito o se deve esserci un intervallo. Aggiungo anche che se non lo superasse il regolamento dovrebbe dire che il candidato si può ripresentare dopo un anno, durante il quale rimane senza il certificato e quindi senza possibilità di fare la guardia giurata.

P I N N A . Vi sono perplessità non di scarsa importanza circa la questione sollevata. Il problema riguarda coloro i quali non superano il corso: verrebbero licenziati, oppure sarebbero nelle condizioni di presentarsi successivamente per ripetere la prova fino a quando non si presume che abbiano la qualifica necessaria per usare le armi?

Sarebbe opportuno che il Governo desse una risposta definitiva in ordine a tali problemi, in modo da poter legiferare con cognizione di causa.

F A L L U C C H I . Desidererei avere un chiarimento. Si direbbe che coloro che abbiano prestato servizio presso le Forze armate non siano obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno. Mi domando allora se tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo del servizio di leva possano essere considerati come persone che abbiano

prestato servizio nelle Forze armate. In tal caso questo articolo non avrebbe più alcun significato perchè tutti hanno fatto il servizio militare.

A M A D E O , *relatore alla Commissione*. L'osservazione è giusta fino ad un certo punto, perchè l'iscrizione ad una sezione di tiro a segno è obbligatoria ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale. Sarebbero esentati coloro che abbiano prestato o prestino servizio presso le Forze armate in quanto si ritiene che, avendo prestato servizio, conoscano certamente l'uso delle armi.

Vorrei altresì osservare che non tutti fanno il servizio militare; in secondo luogo, più del cinquanta per cento della popolazione è costituito da donne che potrebbero chiedere il porto d'armi per la caccia o per uso personale.

F A L L U C C H I . La mia osservazione era volta ad evitare successive manifestazioni di incoerenza. Mi domando se coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate (ad esempio, il sessanta per cento dei maschi italiani) debbano iscriversi ad una sezione di tiro a segno.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. È necessaria indubbiamente una certa professionalità nell'uso delle armi.

P I N N A . Non è stata data risposta, signor Presidente, alla richiesta di chiarimento del senatore Fallucchi.

P A S T I . Vorrei sottolineare che i commi dell'articolo 1 riguardano questioni diverse: il primo concerne coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e che devono superare ogni anno un corso di lezioni; il secondo comma, invece, si riferisce a coloro che richiedono il permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale. È chiaro che chi ha prestato servizio militare non deve frequentare il corso.

4ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (20 maggio 1981)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le forze armate dello Stato.

E approvato.

Art. 2.

La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in lire 5.000.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del paese.

Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

E approvato.

Art. 3.

La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

* * *

« Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 » (1307)

(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 28 aprile scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

B O L D R I N I , relatore alla Commissione. Mi sembra, signor Presidente, che sia opportuno valutare in modo più complessivo il problema. Nel presente disegno di legge, infatti, è previsto l'agganciamento al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, che riguarda il riconoscimento delle qualifiche di partigiano. Trattandosi però di un diploma d'onore che dovrebbe in fondo essere consegnato a tutti coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione o che sono stati coinvolti nel conflitto, mi sembra che sarebbe indispensabile modificare l'articolo unico. Innanzitutto, si potrebbero agganciare ai partigiani coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nel senso più lato della parola. Sorge però il problema di individuare questi ultimi; chiederei, pertanto, di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta perchè si possa studiare il modo di includere nel provvedimento anche gli internati, coloro che provenivano dai campi di concentramento. Si potrà in tal modo discutere sul provvedimento in conformità ad alcune richieste provenienti anche dai colleghi della Democrazia cristiana.

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (20 maggio 1981)

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta

* * *

« **Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane** » (1373), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane », approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Boldrini di riferire sul disegno di legge.

B O L D R I N I, *relatore alla Commissione*. Questo articolo unico è stato concordato con i rappresentanti della commissione nazionale che gestisce la legge n. 341 e con altri membri della commissione di secondo grado (che è ancora in funzione) allo scopo di arrivare ad una sanatoria definitiva.

La questione è molto semplice: nel trasferimento delle competenze per questo servizio dalla Presidenza del Consiglio al Ministero della difesa sono stati commessi alcuni errori di valutazione, per cui non sono stati riconosciuti partigiani combattenti taluni che avevano i titoli che risultavano dalle domande presentate nei termini prescritti o che risultavano dai ruolini delle formazioni partigiane che costituiscono un documento probante. Per queste ragioni si vorrebbe arrivare ad una sanatoria di tali domande, come del resto è spiegato chiaramente nell'articolo unico.

Si coinvolgono in sostanza tutte le domande che riguardano il decreto legislativo n. 518 e che si riferiscono a documentazioni di ufficio acquisite prima del 30 giugno 1948.

Rimane però, signor Presidente, da risolvere una questione di altra natura: sono sta-

te escluse alcune minoranze come, ad esempio, gli sloveni che non hanno utilizzato la legge n. 341 a causa di certi orientamenti ed anche perchè non era stato ancora approvato il Trattato di Osimo. Non credo però che si possa includere la soluzione di detta questione nell'articolo unico al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo la Commissione che i senatori Corallo, Fallucchi e Pasti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione permanente del Senato,

al fine di consentire che venga completato l'esame delle domande e dei ricorsi relativi al riconoscimento di attività partigiane,

invita il Governo a prendere tutte le misure necessarie per sollecitare i lavori della commissione di II grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane e della commissione unica nazionale, aumentando tra l'altro l'organico del personale tecnico-militare che compone tali commissioni e riesaminandone il trattamento economico ».

0/1373/1/4

B O L D R I N I, *relatore alla Commissione*. Tale ordine del giorno ha lo scopo di sollecitare il Governo a potenziare i servizi delle due commissioni e a riesaminare il problema dei gettoni di presenza dei commissari, in modo da poter arrivare ad una definizione dei lavori delle commissioni stesse. Forse in tal modo riusciranno a terminare, alla fine del 1982, l'esame delle domande e dei vari ricorsi presentati da persone che avrebbero diritto al pensionamento.

Le due commissioni che dovrebbero provvedere sono alle dipendenze del Ministero della difesa. Diamo atto del fatto che il Ministero è già intervenuto altre volte, ma credo che quanto affermato nell'ordine del giorno riassume l'orientamento scaturito dalla discussione.

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (20 maggio 1961)

G I U S T . Vorrei che fosse assicurato che non siano prese in considerazione domande presentate in data successiva al 30 giugno 1948.

B O L D R I N I , *relatore alla Commissione.* Possono presentarsi due diversi casi. Vi sono, anzitutto, coloro che hanno presentato domanda prima del 30 giugno 1948 e che appartengono al Territorio libero di Trieste o hanno combattuto all'estero o, ancora, sono stati tre mesi in carcere. Costoro dovevano presentare la domanda entro sei mesi dall'emanazione della legge n. 341 (termine che è già stato prorogato due volte). Vi è poi il caso di coloro che hanno prestato servizio su tutto il territorio nazionale. La formulazione del testo è infelice, ma la sua interpretazione autentica è quella che ho già dato. D'altra parte, questo è il parere dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa.

A M A D E O . In riferimento al secondo comma dell'articolo unico, è certo che non sarà possibile ad alcuno inserirsi tra gli aventi diritto alle concessioni mediante documentazioni presentate successivamente al 30 giugno 1948?

B O L D R I N I , *relatore alla Commissione.* La documentazione valida è soltanto quella presentata in data anteriore a quella citata nel provvedimento, acquisita dalla commissione di primo grado e poi inviata all'ufficio responsabile presso la Presidenza del Consiglio, oggi dipendente dal Ministero della difesa.

F I N E S T R A . Desidero anzitutto premettere che, a mio avviso, già il titolo del provvedimento in esame ha il chiaro significato di una riapertura di termini. Considero pertanto che si tratti di una sanatoria. Sotto questo profilo, il provvedimento appare alquanto discriminatorio, in quanto riguarda soltanto i partigiani. Opportunità avrebbe voluto che l'integrazione fosse estesa ai combattenti dell'esercito del Sud e a quelli del 1940-1943 che si trovino nelle stesse condizioni di coloro che aspi-

rano alla qualifica di partigiano. Altrimenti, non si compirebbe quell'atto di giustizia di cui si parla anche nella relazione che accompagna il disegno di legge. Questa integrazione riapre anche i termini per le proposte di ricompensa al valor militare. Non mi piacciono queste leggi su misura.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Quella alla quale lei si riferisce è una legge i cui termini si sono chiusi nel 1948.

B O L D R I N I , *relatore alla Commissione.* Il riconoscimento per chi ha combattuto avviene con una legge dello Stato che non ha nulla a che vedere con quella in esame. Per quanto riguarda i combattenti del 1940-1943 la legge è chiarissima: tutti hanno diritto al riconoscimento del servizio che risulta dal foglio matricolare e dallo stato di servizio. Il provvedimento in esame, invece, riguarda coloro che hanno combattuto la guerra di liberazione dopo l'8 settembre nelle formazioni partigiane. Qui si pone una duplice questione. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 518 dell'agosto 1945 prevedeva la costituzione di commissioni regionali e di una commissione di secondo grado che esaminassero le domande di coloro che avevano diritto (partigiani, patrioti). Questa legge non è stata applicata dal Governo alleato per quanto riguarda l'ex-Territorio libero di Trieste e tutta la zona di Gorizia.

Dopo venti anni di discussione fu approvata la legge n. 341 che ha previsto la costituzione di una commissione internazionale, con rappresentanti di ogni associazione partigiana e rappresentanti delle associazioni militari, col compito di prendere in esame le domande dei partigiani e patrioti dell'ex Territorio libero di Trieste, dei combattenti all'estero in possesso di diplomi e documenti di Stato e di coloro che potevano dimostrare che nel territorio nazionale erano stati in carcere almeno per tre mesi. A quel punto si riaprirono anche le questioni per le decorazioni per i comuni, le province e per i caduti. La legge n. 341 prevede per la presentazione delle domande un termine di sei mesi, che si è dimostrato insufficiente.

4^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (20 maggio 1981)

la sanatoria definitiva che si propone riguarda i documenti acquisiti entro il 30 giugno 1948. Infatti, potrebbe essere accaduto che qualcuno non abbia fatto la domanda in tempo, mentre la qualifica risulta dal foglio matricolare.

FINESTRA. Vorrei solo aggiungere che fra gli aspiranti oggi vi sono anche molti combattenti del 1940-1943 che hanno perduto i fogli matricolari.

PRESIDENTE. Vi è la ricostruzione di carriera, che è ammessa al foglio matricolare.

BOLDRINI, relatore alla Commissione. Si possono trovare due commilitoni per testimoniare.

FINESTRA. Sarebbe anche un atto di generosità prendere in considerazione i combattenti del 1940-1943 che hanno aderito alla Repubblica, i quali però hanno perduto la qualifica di combattente.

PRESIDENTE. Questo è un problema diverso, richiederebbe semmai un'altra iniziativa parlamentare.

BOLDRINI, relatore alla Commissione. Comunque, dopo la guerra furono riconosciute pensioni civili per i feriti e per i caduti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Non vi è molto da dire, in quanto trattasi di una sanatoria. Mi richiamo, pertanto, alla relazione alle-

gata al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori Corrallo, Fallucchi e Pasti, il Governo dichiara di accoglierlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini.

La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, farà luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.

Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.

FINESTRA. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI